

Sentenza Corte di Cassazione 02479/02
n.b.: dal testo sono stati omessi i nomi dei componenti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

-----omissis-----

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

-----omissis-----, ricorrenti

contro Provincia di Imperia -- intimata

avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di Sanremo, depositata il 02/12/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott.-----.,

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. R.P., che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Sanremo respingeva l'opposizione alla ordinanza ingiunzione avanzata da ----- nei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per € 200.000 ciascuna, emesse ad istanza della Provincia di Imperia a fronte della violazione dell'art.2 della LR Liguria n.38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori dalla sede stradale.

La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riunione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo ---- ed alle argomentazioni difensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di individuare la circolazione "fuori strada" non rientrano i sentieri. Pertanto riteneva corretta la prospettazione della Amministrazione Provinciale, secondo la quale la legge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente destinati a tale transito.

Ricorrono per cassazione le predette parti private.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) E' fondato il primo motivo del ricorso con il quale ----- rilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata. Questa indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti private e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindi esamina solo la posizione di -----, senza alcun cenno ai restanti oppositori. La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessa motivazione e rinviata al giudice di merito.....

2) E' fondato il secondo motivo del ricorso, che dunque riguarda ormai il solo -
----, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della LR Liguria n
348 del 1992.

Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suolo e dei
beni ambientali quali prati, sottoboschi, greti dei corsi d'acqua e degli ambiti
naturali detti, perciò stessa, fuori strada, dai danni che deriverebbero dalla
circolazione motorizzata.

La legge, rilevano, chiarisce che per "strada" deve intendersi anche quella a
fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella
sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a
fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi
dell'art.3 del Codice della strada.

2a) Osserva il collegio che l'art. 2 predetto al n.1, recita: "la presente legge
disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle
strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato., intendendo
elementi costituenti la strada oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta,
le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di
marcia, nonché le piazzuole di intersecazione".

La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, al punto da
potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina, la cunetta,
che per l'appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire
con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le
quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e
non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo,
sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del
Codice della strada, che al n. 48, per precisare cosa debba intendersi ai suoi
fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il
predetto calpestio.

Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe
comunque per tale suo carattere superare limiti di quella statale, deve essere
interpretata anzitutto in coerenza con la prima.

3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al ----- e la sentenza
impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano per la
definizione delle controversie altri accertamenti, la causa stesso può essere
decisa nel merito ai sensi dell'art.368 c.p.c., con l'accoglimento della
opposizione alla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per
compensare tra tali parti la spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo in merito
quanto a -----, annulla la ordinanza di ingiunzione opposta.

.....

In Roma il 21 settembre 2001.